

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO ED EQUA INDENNITA'

*La liquidazione dell'equa indennità per l'Avvocato che svolga l'incarico
professionale di Amministratore di Sostegno*

Dato normativo – Ruolo e doveri - Parametri e quantificazione - Competenza

Avv. Ursula Viggiano - 7 luglio 2022

DATO NORMATIVO SULL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

- Legge n.6 del 9 gennaio 2004
- ARTT. 404 E SS C.C. (LIBRO PRIMO , Titolo XII «Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia», Capo I «Dell'Amministrazione di Sostegno»)
- ARTT. 343 E SS C.C. (LIBRO I – TITOLO X «Della Tutela e dell'Emancipazione») applicabili in caso di lacune/incompletezza delle disposizioni sull'A.so

EQUO INDENNIZZO

DATO NORMATIVO

Per effetto del rinvio operato dall'art. 411 c.c., all'A.So si applicano «in quanto compatibili», talune norme del codice civile riguardanti l'ufficio tutelare tra cui l'art. 379 c.c., in forza del quale

«L'ufficio tutelare è gratuito. Il Giudice Tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità».

Carattere pubblicistico dell'incarico —> gratuità dello stesso.

Ruolo di Amministratore di Sostegno o Tutore assunto da persone legate al Beneficiario da un rapporto parentale o affettivo —> eventuale retribuzione contraria ad un principio di equità e ragionevolezza

Quando l'amministratore di Sostegno/Tutore è un professionista

- Situazione del beneficiario particolarmente complessa
- Richiesta di specifiche competenze professionali
- Estrema conflittualità tra i parenti del beneficiario

EQUO INDENNIZZO

Segue DATO NORMATIVO

IN QUESTI CASI —> combinato disposto artt. 379 e 411 c.c. che consente al Giudice di riconoscere al Tutore e all’A.SO un’equa indennità (impegno profuso a beneficio del tutelato/amministrato) —> (Cass. Civ., Seconda sez. civ. 5.3.2021 n. 6197)

BILANCIAMENTO TRA:

- 1) Senso di “dovere sociale”
- 2) Riconoscimento dell’attività quale professionista (tempo dedicato ed assunzione responsabilità)

Concetto di ‘EQUITA’” dell’equo indennizzo

- NO riferimento a tariffe professionali vigenti
- Art. 379 c.c. che fornisce PARAMETRI di riferimento (Corte Costituzionale, Ordinanza 1073 del 6.12.1988):
 - 1) Entità del patrimonio —> capienza del patrimonio del beneficiario
 - 2) Difficoltà dell’Amministrazione
 - >Impegno profuso nella gestione del patrimonio
 - >Impegno profuso nella gestione/cura della persona e dei suoi interessi

Tale indennità deve essere “equa”, ossia non una somma irrisoria o simbolica, ma giusta, commisurata e proporzionata all’attività svolta dal professionista.

Deve considerare oneri e spese sostenuti (es: benzina, bolli, ecc) e anche la personale responsabilità dell’A.so

EQUO INDENNIZZO

CRITICITA'

1. Assenza di un tariffario —> discrezionalità del Giudice nella valutazione del quantum
2. Assenza di patrocinio a spese dello Stato per le situazioni di indigenza del beneficiario

(Segue) EQUO INDENNIZZO

ISTANZA EX ART.379 cc

Vista la discrezionalità del G.T. nella liquidazione dell'equo compenso, l'istanza ex art. 379 c.c. deve:

- avere cadenza annuale
- essere depositata contestualmente al rendiconto annuale di riferimento
- contenere indicazione precisa e analitica delle attività svolte e delle eventuali istanze di autorizzazione presentate nel corso della gestione
- contenere la precisa indicazione dell'ammontare e del valore patrimoniale del beneficiario

DECRETO DI LIQUIDAZIONE DELL'EQUO INDENNIZZO

- liquidazione dell'indennità —> successiva al deposito del rendiconto annuale e della relativa istanza ex art. 379 c.c.
- necessaria approvazione del rendiconto
- immediata esecutività ex art. 741 c.p.c.
- facoltà di prelievo direttamente dal conto del Beneficiario

EQUO INDENNIZZO - impugnazione mediante reclamo

COMPETENZA

IL G.T. liquida l'equo indennizzo, che può essere impugnato:

- in precedenza, avanti al Tribunale in composizione Collegiale
- oggi, avanti alla Corte d'Appello.

« sulla base dell'interpretazione letterale dell'art. 720 bis c. II° c.p.c. unitamente a considerazioni di economia processuale, tali decreti [del Giudice Tutelare, ndr] sono reclamabili unicamente dinanzi alla Corte d'Appello a prescindere dal loro contenuto, (decisorio ovvero gestorio), con la conseguenza che anche i decreti in materia di equo compenso, come quello qui impugnato, sono competenza della Ecc.ma Corte d'Appello» (Corte di Cassazione SSUU Sent. n. 21985/2021)

EQUO INDENNIZZO

IL PROCESSO CHE VERRA' - RIFORMA 206/2021

- La legge 206/2021 ha delegato il Governo a predisporre che i provvedimenti adottati dal G.T., inclusi quelli di cui all'articolo 720 bis cpc, in materia di Amministrazione di sostegno, siano reclamabili al Tribunale, che decide in composizione monocratica, per quelli aventi contenuto patrimoniale gestori e in composizione collegiale in tutti gli altri casi, con la previsione specifica che del collegio non possa far parte il Giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.